



CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO ACQUA

1. Principi generali

La somministrazione dell'acqua è disciplinata dalle presenti Condizioni Generali, dalle disposizioni emanate o emanande da Enti ed Organi Pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere disciplinate nei singoli contratti di somministrazione.

Con l'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti con esso incompatibili.

COGEME S.p.A. si riserva la facoltà di cedere il contratto di somministrazione ad altra impresa autorizzata a distribuire acqua.

Agli effetti delle presenti Condizioni Generali di somministrazione dell'acqua s'intende:

- per "tubazione stradale" il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o distribuzione, conduce l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- per "allacciamento d'utenza" o "impianto esterno" quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi fra la tubazione stradale (esclusa) ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza (compreso) individuato nel contatore e nei dispositivi di sicurezza normalmente ubicati nella presa a pozzetto sita al confine della proprietà.

L'impianto esterno verrà eseguito a cura e criterio di COGEME S.p.A. che provvederà ad attivarlo effettuando le modificazioni e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio e realizzando sullo stesso impianto, se è il caso, anche allacciamenti per altri utenti.

L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario (o suo legale rappresentante) o dall'amministratore degli immobili interessati, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

- per "impianto interno" il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore e relativi dispositivi di sicurezza (questi esclusi) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione delle opere dell'impianto interno e la loro manutenzione sono a carico del proprietario dell'immobile o per esso dell'inquilino, che dovrà effettuarle con la massima cura, essendo responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalle opere stesse e/o dalla loro erronea esecuzione.

- per "contatore" l'apparato di misura dell'acqua fornito ed installato a cura e spese di COGEME S.p.A. che ne effettuerà la manutenzione.
- per "confine di proprietà" la linea che circonda la proprietà privata da quella pubblica.
- per "punto di consegna" la delimitazione tra la rete di distribuzione esterna (impianto esterno) e l'impianto di distribuzione interno (impianto interno). Di norma, è rappresentato dal contatore se esso è posizionato all'esterno della proprietà privata o al limite fra la proprietà privata e quella pubblica. Quando il contatore è ubicato all'interno della proprietà privata, il punto di consegna è individuato comunque al limite della proprietà pubblica (confine di proprietà).
- per "contatore di controllo" il contatore, di regola intestato a COGEME S.p.A., posizionato al confine di proprietà nei casi in cui (i) il contatore intestato al cliente sia ubicato all'interno della proprietà privata (ii) sia necessario riscontrare i consumi registrati dal contatore di controllo e quelli misurati dal contatore interno alla proprietà privata per verificarne eventuali differenze.

2. Modalità di somministrazione

Il cliente, per avere diritto alla somministrazione dell'acqua, dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto, al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento, al pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali competenze accessorie stabilite da COGEME S.p.A. Il contributo di allacciamento è soggetto a conguaglio qualora le caratteristiche dell'allacciamento risultassero diverse da quelle considerate come base per la determinazione preventiva del contributo iniziale.

La somministrazione dell'acqua si intende effettuata subito a valle del contatore, se il contatore è collocato all'esterno o al confine della proprietà privata; si intende effettuata al confine della proprietà se il contatore è posto all'interno della proprietà privata stessa, fermo restando che il contatore è di proprietà di COGEME S.p.A.

COGEME S.p.A. si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianti e/o accessori di proprietà del privato, al fine di garantire una corretta utilizzazione dell'acqua.

Nessun collegamento idraulico e fisico è consentito tra due impianti interni facenti capo a contatori e contratti diversi con COGEME S.p.A. anche se appartenenti ad un unico edificio o proprietà. Il cliente che abbia altra disponibilità di acqua è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre gli impianti in modo che risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con l'acqua somministrata da COGEME S.p.A.

Nel caso il cliente voglia modificare la tipologia di somministrazione dovrà stipulare un nuovo contratto di somministrazione.

3. Deposito cauzionale

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione e anche in corso di contratto, COGEME S.p.A. può richiedere al cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un deposito cauzionale infruttifero.

COGEME S.p.A. si riserva il diritto di adeguare nel corso della somministrazione l'ammontare del deposito cauzionale versato dal cliente; tale somma potrà essere trattenuta o compensata qualora, alla cessazione del contratto, il cliente non abbia

versato a COGEME S.p.A. quanto dovuto a qualsiasi titolo per la liquidazione finale. L'eventuale adeguamento del deposito cauzionale sarà specificato in fattura.

4. Garanzia fidejussoria

In casi particolari, COGEME S.p.A. potrà richiedere al cliente una garanzia fidejussoria a prima richiesta, stipulata con primari istituti di credito e commisurata ai consumi presunti di ciascun cliente, fino a un massimo di 4 mesi di consumo.

5. Autorizzazioni

COGEME S.p.A. subordina l'esecuzione dell'allacciamento alle seguenti condizioni:

- esistenza delle previste autorizzazioni da parte delle proprietà interessate alla posa in opera dell'impianto COGEME S.p.A.
- rilascio da terzi, a titolo gratuito, della servitù di passaggio, di infissione e collocazione del tubo di allacciamento.
- ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni, se richieste dalla legge o dagli Enti Pubblici.

6. Variazione/nuovo allacciamento

Per ottenere una variazione di allacciamento a un impianto esistente o un nuovo allacciamento, il cliente dovrà chiedere specifico intervento preventivo presso gli uffici competenti di COGEME S.p.A.

L'esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo solo dopo il pagamento delle somme determinate da COGEME S.p.A. sulla base delle analisi tecniche ed amministrative fissate da quest'ultima.

7. Rinuncia all'esecuzione dei lavori

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cliente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, COGEME S.p.A. gli addebiterà le spese concernenti la parte di lavoro eseguito e quelle per la rimozione del materiale utilizzato.

8. Rilevazione dei consumi

La rilevazione e l'addebito dei consumi verranno effettuati di norma con cadenza semestrale. COGEME S.p.A. si riserva comunque la facoltà di emettere acconti per periodi più brevi e/o di far eseguire letture con conseguenti fatturazioni supplementari.

È prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura, ubicati all'interno di proprietà private, da parte del cliente su apposita modulistica, consegnata al domicilio del cliente a cura dell'azienda.

In caso di autoletture continuate, COGEME S.p.A. si riserva di chiedere un appuntamento con il cliente per una verifica della lettura con personale proprio.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei contatori in tempo utile per la fatturazione, quest'ultima potrà essere effettuata sulla base di consumi storici dell'utenza stessa o, in caso di assenza di questi, sui consumi presunti per la stessa tipologia d'uso, salvo conguaglio.

9. Fatturazione

Le fatture per i consumi e le fatture di acconto emesse da COGEME S.p.A. si intendono esigibili al momento della consegna e dovranno essere pagate per il loro intero ammontare entro e non oltre il termine indicato sulle stesse.

In caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, COGEME S.p.A. ha facoltà di sospendere la somministrazione e di addebitare al cliente gli interessi moratori al tasso legale in vigore, nonché eventuali maggiori spese di esazione.

10. Perdite idriche in proprietà privata

L'attività di manutenzione, di verifica e di riparazione del complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore agli apparecchi utilizzatori e che costituiscono l'impianto interno del servizio idrico rimangono a carico del Cliente che dovrà effettuarle con la massima cura e diligenza.

Tutti i consumi rilevati dal contatore saranno fatturati al Cliente, anche laddove i predetti consumi siano attribuibili a perdite idriche nella sezione dell'impianto posta a valle del contatore (rete idrica privata).

Qualora il contatore sia posto all'interno della proprietà privata e si riscontrino guasti prima del contatore su tratti di tubazione posti all'interno della proprietà, COGEME S.p.A. provvederà a spostare il contatore all'esterno con spese a carico del cliente e quest'ultimo dovrà consentire a COGEME S.p.A. l'effettuazione di tale spostamento, nonché provvedere alla riparazione della tubazione posta all'interno della proprietà.

Qualora non sia possibile lo spostamento del contatore all'esterno della proprietà o al confine della stessa, il cliente sarà tenuto ad acconsentire alla riparazione della tubazione eseguendo, a suo onere e a sue spese, gli scavi all'interno della proprietà privata.

Nel caso di cui al comma precedente, COGEME S.p.A. si riserva la facoltà di posizionare sul confine di proprietà un contatore di controllo di regola intestato a COGEME S.p.A. medesima.

Il predetto contatore di controllo costituirà il punto di consegna effettivo della somministrazione di acqua.

Nei casi in cui sia stato posato sul confine di proprietà un contatore di controllo, come definito dall'art. 1 lett. g), tutti i quantitativi di acqua registrati dal predetto contatore saranno fatturati al cliente anche se detti consumi (i) non sono misurati dal contatore posto all'interno della proprietà privata, (ii) sono dovuti a perdite, su tratti di tubazione interni alla proprietà privata, localizzate dopo il contatore di controllo ancorché prima del contatore posto all'interno della proprietà privata.

11. Variazione di residenza e di recapito

Il cliente dovrà comunicare per iscritto a COGEME S.p.A., entro 7 giorni calendariali dall'avvenuta variazione, eventuali mutamenti della sua residenza e del recapito della corrispondenza.

Qualora non venga data comunicazione della variazione entro i termini previsti, e questa mancata comunicazione comporti un ritardato pagamento, COGEME S.p.A. provvederà ad applicare al cliente gli interessi di cui all'articolo 9.

12. Modifiche

COGEME S.p.A. può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti di somministrazione ed il cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza, COGEME S.p.A. si riserva il diritto di sospendere la somministrazione finché il cliente non abbia provveduto a quanto prescritto.

Il cliente dovrà richiedere preventiva autorizzazione a COGEME S.p.A. nel caso intenda apportare modifiche:

- al locale nel quale si trova installato il contatore;
- al tipo e al numero dei contatori indicati sul contratto di somministrazione dell'acqua;
- all'impianto di derivazione.

13. Utilizzo non consentito

Il cliente si impegna a utilizzare l'acqua solo per gli usi previsti dal contratto, non può cederla a terzi, né utilizzarla in locali non idonei.

Inoltre, qualsiasi utilizzazione dell'acqua compiuta dal cliente per usi previsti a tariffe superiori, anche per interposte persone, renderà il cliente responsabile dei danni da liquidarsi per un importo corrispondente al quantitativo presunto del consumo per almeno due anni ove non sia possibile stabilire altrimenti la data d'inizio dell'utilizzazione.

14. Prelievo fraudolento

COGEME S.p.A., nel caso si verifichi un prelievo fraudolento da parte del cliente, ricostruirà i consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base dei consumi medi di periodi analoghi ed richiederà il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, se manomesse, fatte salve eventuali sanzioni penali e tributarie.

In caso di prelievo fraudolento COGEME S.p.A. si riserva di procedere giudizialmente presso le competenti Autorità.

15. Manomissione/furto

Il cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi, dei contatori e dei materiali di proprietà COGEME S.p.A. installati presso di lui ed ha l'assoluto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. Inoltre, è tenuto ad accertare che i contatori siano regolarmente sigillati e a comunicare immediatamente a COGEME S.p.A. ogni irregolarità.

I sigilli non devono essere in alcun caso manomessi o rimossi.

In caso di furto del contatore da parte di terzi, il cliente è tenuto ad avvertire immediatamente COGEME S.p.A. che provvederà a sporgere denuncia presso le Autorità competenti.

16. Vigilanza

COGEME S.p.A. ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e verifiche degli impianti a monte del contatore destinati alla distribuzione ed utilizzazione dell'acqua. Qualora tali ispezioni avvengano all'interno della proprietà privata, sarà cura di COGEME S.p.A. avvisare il cliente.

Tali ispezioni hanno principalmente lo scopo di:

- verificare periodicamente i consumi
- accertare alterazioni o guasti nelle condutture a monte dei contatori o nei contatori stessi.

COGEME S.p.A., in caso di riscontrate gravi irregolarità, potrà sospendere la somministrazione.

17. Identificazione dei dipendenti

Il personale di COGEME S.p.A. garantisce la propria identificabilità mediante un tesserino di riconoscimento, che il cliente avrà cura di richiedere nel caso di visite a domicilio.

18. Tempi di intervento per le prestazioni richieste dal cliente

COGEME S.p.A., nella Carta dei Servizi del Servizio Acqua, stabilisce i tempi di intervento per le prestazioni richieste dal cliente.

19. Tariffe

Tariffe, parametri di somministrazione ed altre eventuali condizioni sono stabiliti dalle norme vigenti nel periodo di validità del contratto.

20. Guasti ai contatori

In presenza di guasti o di irregolarità nel funzionamento del contatore, il cliente dovrà informare immediatamente COGEME S.p.A. al fine di una pianificazione di intervento. I guasti possono essere rilevati direttamente da COGEME S.p.A. in sede di lettura o verifica dei contatori.

Le spese relative alla riparazione/sostituzione del contatore, salvo i casi di danneggiamento per dolo o negligenza, sono a carico di COGEME S.p.A.

Nel caso le indicazioni dei contatori risultassero inesatte, cioè non comprese entro i limiti di tolleranza prescritti dalle norme vigenti in materia, o qualora il contatore sia bloccato, COGEME S.p.A. procederà alla ricostruzione dei consumi che verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento utile e idoneo, negli ultimi 2 anni.

21. Recesso

Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373, 2° comma, cod. civ.

Il cliente che intenda recedere dal contratto dovrà comunicarlo, con un preavviso di almeno 30 giorni, a COGEME S.p.A. che provvederà alla verifica dell'ultimo consumo, alla chiusura del contatore e all'addebito delle quote fisse fino al giorno in cui è avvenuta la chiusura.

Il cliente è tenuto inoltre a garantire la propria disponibilità per l'espletamento delle attività necessarie per la chiusura del contatore, nonché a comunicare a COGEME S.p.A. il recapito al quale essa dovrà inviare l'ultima fattura relativa all'utenza.

Il cliente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentri che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con COGEME S.p.A., nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

22. Sospensione della somministrazione

COGEME S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e di sospendere la somministrazione dell'acqua nei seguenti casi:

- mancato pagamento della fattura dell'acqua o di fatture relative ad altri servizi erogati da COGEME S.p.A.;
- mancato versamento del deposito cauzionale e del suo adeguamento ove richiesto;
- mancata effettuazione da parte del cliente di modifiche a impianti/locali richieste da COGEME S.p.A.;
- modifiche a impianti/locali apportate dal cliente senza preventiva autorizzazione di COGEME S.p.A.;
- utilizzo non consentito;
- manomissione/furto;
- prelievo fraudolento;
- irregolarità dell'impianto;
- ostacolo alle attività di verifica/vigilanza del personale di COGEME S.p.A.

In ogni caso, il cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti, oltre al risarcimento di eventuali danni.

23. Interruzione e irregolarità del servizio

COGEME S.p.A. non è responsabile per eventuali danni derivanti da interruzioni e variazioni della somministrazione dell'acqua dovute a cause di forza maggiore, esigenze delle Autorità, guasti, riparazioni, scioperi, esigenze tecniche. In nessuno di questi casi, il cliente avrà diritto di pretendere alcuna somma per risarcimento di danni e/o rimborsi di spese, né in genere, per indennizzi di qualsiasi natura.

Inoltre, COGEME S.p.A. è esonerata dai danni provocati da variazioni di pressione o di altre caratteristiche dell'acqua dovute a cause accidentali.

24. Durata e rinnovo del contratto

Il contratto di somministrazione dell'acqua si intende a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del presente documento.

Ai fini della decorrenza, viene assunta la data in cui avrà effettivamente inizio la somministrazione, ossia la data di stipula del contratto.

25. Variazione delle condizioni generali

COGEME S.p.A. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, anche nel corso del rapporto contrattuale e con effetti sul medesimo, le Condizioni Generali che regolano la somministrazione dell'acqua, in presenza di esigenze di razionalizzazione, di miglioramento del servizio, nonché per motivi di carattere tecnico, commerciale o gestionale, di adeguamento normativo, di pubblica autorità ovvero per soddisfare eventuali interessi generali, ovvero pubblici.

COGEME S.p.A. darà notizia delle modifiche di cui al comma precedente all'ultimo indirizzo indicato dal cliente, mediante comunicazione scritta, nella fattura immediatamente successiva alla loro entrata in vigore, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della società. COGEME S.p.A. si riserva di ricorrere ad eventuali ulteriori o diversi mezzi di comunicazione che potranno essere ritenuti opportuni, tra i quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la stampa locale, ecc.

Le modifiche delle presenti Condizioni Generali sono da ritenersi valide anche per le utenze in essere alla data della loro entrata in vigore e si considerano comunque integralmente e facilmente accettate, nel caso in cui il cliente non eserciti la facoltà di recesso entro 30 (trenta) giorni dalla loro comunicazione.

L'eventuale recesso dal contratto sarà regolato a norma dell'art. 21 delle presenti Condizioni Generali.

Resta inteso che l'utente che intende recedere dal contratto a seguito delle modifiche alle presenti disposizioni regolamentari non ha diritto ad alcun indennizzo e rimarrà vincolato alle condizioni contrattuali originarie per il periodo intercorrente tra la modifica e l'eventuale recesso.

L'esercizio del recesso non è consentito per i casi in cui le modifiche alle condizioni generali di contratto derivino da esigenze di adeguamento a novità legislative o ad altre disposizioni della Pubblica Autorità che si impongano di diritto rispetto al precedente assetto contrattuale.

26. Diritto applicabile/controversie

Per quanto non previsto nel presente documento sono applicabili le leggi, le norme e gli usi vigenti della Repubblica italiana. Per ogni controversia fra COGEME S.p.A. e il cliente sarà esclusivamente competente a giudicare il Foro di Brescia.